

COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
RIVOLTO AD ALUNNI/E IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ, FREQUENTANTI LE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, RESIDENTI NEI COMUNI DI CASTELVETRO
PIACENTINO E VILLANOVA SULL'ARDA"**

PERIODO 01/09/2023 - 31/08/2026

**DESCRIZIONE DELL'APPALTO: CPV: 85311200-4 (Denominazione: servizi di
assistenza sociale per disabili)**

ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza Educativa Scolastica, in applicazione degli artt. 3 e 5 della L.R. n° 26/2001 e dei contenuti dell’Accordo di Programma provinciale per il coordinamento dei servizi di cui alla Legge n° 104/92, rivolto ad alunni/e in condizione di disabilità, residenti nei Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull’Arda e inseriti/e nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 327 del D. lgs. 297/94 e degli artt. 8-12-13 e 40 della L. 104/92, per il periodo 01/09/2023 – 31/08/2026, corrispondente agli anni scolastici 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026.

Il suddetto servizio è previsto anche per i bambini e le bambine con disabilità e/o con bisogni educativi speciali inseriti/e nei Servizi Educativi a gestione diretta, indiretta e a convenzione dei sopraelencati Comuni (di seguito denominati Nidi). Il servizio s’intende esteso anche ai centri estivi e ad altri servizi educativi qualora richiesto dal committente e comunque sulla base di progetti individualizzati definiti.

Le prestazioni saranno rese nell’ambito dell’attività del Servizio Sociale Associato dei Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull’Arda sulla base della Convenzione dagli stessi stipulata per la Gestione associata dei servizi sociali nell’area minori, famiglie, tutela minori, disabilità e fragilità adulta. Il Comune di Villanova sull’Arda (di seguito Comune) è capifila di tale Convenzione e pertanto titolato ad agire anche per conto del Comune di Castelvetro Piacentino.

Complessivamente risultano necessarie per ogni anno scolastico n. **5.180** ore presunte di assistenza educativa scolastica, comprese le ore per le riunioni di cui al successivo art. 3, per un totale complessivo nel triennio di n. **15.540** ore.

Tale stima, effettuata dall’ufficio sulla base del servizio erogato nell’anno scolastico in corso, non costituisce impegno per l’Ente, potendo variare in più o in meno in relazione al numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa.

Verificandosi tale ipotesi nessuna pretesa potrà pertanto essere vantata dall’aggiudicatario.

ART. 2 DURATA DELL’APPALTO

L’appalto di cui al presente capitolato ha inizio il giorno 01.09.2023 e ha durata fino al 31.08.2026.

Su richiesta del Comune di Villanova sull’Arda, l’aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipula del contratto e ad adempiere all’eventuale richiesta di esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016. Partecipando alla gara, i concorrenti accettano espressamente tale condizione.

Sono ammesse le varianti contrattuali di cui al comma 12 dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Alla scadenza del termine contrattuale il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il periodo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione; la ditta, a sua volta, si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni contrattuali. Tale periodo non potrà comunque essere superiore ai **4 mesi**.

L’appalto si svolgerà, in base a quanto stabilito dal calendario scolastico regionale per ciascun ordine di scuola, indicativamente secondo la seguente articolazione:

- periodo settembre/dicembre: n. 14 settimane;
- periodo gennaio/giugno: n. 21 settimane.

Nei casi in cui la scuola articoli il proprio orario su 6 giorni il servizio, se richiesto dalla stessa, dovrà essere assicurato anche per il sabato.

Su richiesta dovrà essere assicurata l'assistenza educativa all'utenza anche nel periodo estivo al termine di ogni anno scolastico: in tal caso il servizio sarà svolto con modalità adeguate che verranno concordate sulla base delle specifiche necessità.

La data di inizio e termine del servizio, per ciascuno dei suddetti periodi, verrà comunicata dal Comune con preavviso di 10 giorni. In caso di mancata comunicazione il servizio si intende concluso alla data di scadenza del contratto.

In caso di periodi di sospensione delle attività scolastiche per forza maggiore, non prevedibili e non allo stato quantificabili, potranno essere previste modalità diverse di erogazione della prestazione, in tempi e modi da concordarsi fra il Comune e l'aggiudicatario. Qualora tali modalità non risultassero praticabili il servizio sarà da considerarsi sospeso, senza che l'aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune, salvo diverse disposizioni in merito.

In considerazione della peculiare natura del presente appalto, variabile in base all'utenza di riferimento e alle disabilità degli utenti assunti in carico ogni anno, ogni modifica alla quantificazione descritta (riferita sia al numero di ore da svolgere che alla suddivisione del personale impiegato nei vari livelli di inquadramento), in rapporto alle esigenze dei minori, del servizio, delle Autonomie scolastiche, dovrà essere accettata dall'aggiudicatario, senza alcuna variazione dei costi unitari orari a carico dell'Ente Appaltante, risultanti dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. L'aggiudicatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto o recedere da quest'ultimo.

La diminuzione del monte ore settimanale concordato per ciascun alunno assistito potrebbe essere legata, oltre che ad una diversa progettualità definita nel corso del periodo di cui il presente appalto, anche alle sue assenze. Dette ore non dovranno essere fatturate al Comune e non potranno essere recuperate dall'operatore, salvo diverse indicazioni concordate con il Responsabile del Servizio Sociale Associato o suo delegato.

Il Responsabile del Servizio Sociale Associato si riserva inoltre la facoltà, in relazione al mutare delle esigenze organizzative e/o normative e/o al venire meno delle condizioni di svolgimento e/o per motivi legati all'assetto delle amministrazioni coinvolte nel presente appalto, di concludere i servizi prima della scadenza contrattuale, dandone preavviso alla ditta appaltatrice almeno trenta giorni prima. In caso di conclusione anticipata dei servizi la ditta appaltatrice ha diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile. Inoltre, il Comune ha la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 135/2012), qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER) siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, alle condizioni previste dalla normativa.

Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni dei servizi senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Sociale Associato.

Art. 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

3.1 Quantificazione delle prestazioni

Come sopra specificato l'appalto si riferisce al Servizio di assistenza specialistica a studenti disabili, il cui monte ore è quantificabile solo in via presuntiva. Infatti, tale servizio verrà attivato in base alla richiesta che si determinerà con riferimento all'utenza. Non sono dovuti, pertanto, risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni, rispetto alla media indicata, derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello stimato.

Attualmente si quantifica in via presuntiva un monte ore pari a 15.540, per la durata ordinaria dell'appalto, calcolato come sotto specificato, da svolgere da parte di educatori professionali con inquadramento al livello D2 del CCNL Cooperative Sociali 21/05/2019:

o N. settimane di scuola nell'anno scolastico	35
o N. ore settimanali di educativa scolastica previste	148
o N. ore annue di educativa scolastica previste	5.180
o N. ore complessive previste sul triennio	15.540

3.2 Caratteristiche generali del servizio

La ditta aggiudicataria deve mettere a disposizione personale educativo per interventi a favore di studenti con disabilità.

Il Comune si impegna a comunicare alla ditta aggiudicataria entro due settimane dall'inizio dell'anno scolastico il monte ore necessario, comprensivo anche delle ore destinate alle riunioni collegiali di programmazione con il personale educativo e ad incontri di verifica con il competente servizio AUSL.

3.3 Modalità di svolgimento del servizio

L'oggetto dell'appalto riguarda l'intervento di personale educativo con funzioni di assistenza specialistica per l'inclusione scolastica nei confronti di persone con disabilità residenti nei Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda, frequentanti scuole statali e paritarie convenzionate di ogni ordine e grado, anche ubicate in territori diversi da quelli dei Comuni.

Il servizio verrà attivato con le figure professionali specifiche dietro richiesta della scuola e dei servizi sociosanitari di pertinenza, mentre la tipologia di intervento e le ore di sostegno verranno definiti dal Piano educativo individualizzato. Il monte ore annuo presunto è di n. 5.180 ore, pari a n. 15.540 ore complessive sul triennio.

3.4 Servizio di Assistenza specialistica: prestazioni

Al personale educativo con funzioni di assistenza specialistica - che secondo quanto previsto all'art. 6 dell'accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap ex L. 104/1992 della Provincia di Piacenza, è richiesta nelle situazioni dove si evidenziano necessità di relazione con l'ambiente e nelle autonomie sociali, ed è erogata da assistenti qualificati o educatori nei casi di gravi disturbi sensoriali, nei disturbi di alterazione globale dello sviluppo e nei gravi disturbi emozionali e della condotta – verranno richieste le seguenti prestazioni:

- supportare l'integrazione scolastica dell'alunno disabile;
- supportare gli apprendimenti scolastici dell'alunno disabile (affiancamento e accompagnamento nei percorsi didattici concordati con il team docente);
- collaborare con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell'intervento sui disabili (partecipazione alla programmazione, partecipazione a incontri con insegnanti e specialisti, coinvolgimento dell'operatore nelle commissioni di continuità);
- accompagnare il minore nei viaggi di istruzione. L'accompagnamento alle gite scolastiche spetta prioritariamente all'insegnante di sostegno, con l'eventuale presenza dell'assistente/educatore qualora l'alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza. In ogni caso l'assistente/educatore è tenuto, se richiesto dal Comune, alla partecipazione alle gite scolastiche;
- farsi carico dell'assistenza durante lo svolgimento delle lezioni e durante i pasti. Dovrà inoltre provvedere, se necessario, alla cura dell'igiene personale (cambio, assistenza e accompagnamento ai servizi igienici), sostenendolo nell'acquisizione dell'autonomia;
- farsi carico dell'eventuale trasporto casa/scuola e presso Istituti di riabilitazione o servizi educativi, con mezzi idonei messi a disposizione dai Comuni o dell'appaltatore (se offerto in sede di gara);
- partecipare alla stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato), in collaborazione con la Scuola ed il Gruppo Integrato;
- effettuare, in caso di assenze frequenti e prolungate dell'alunno, in seguito a specifica richiesta dello specialista competente che ha in cura il minore e in accordo con la famiglia e con la scuola, interventi anche presso il domicilio del minore o resi in altra modalità alternativa concordata, attenendosi al progetto educativo all'uopo predisposto anche in collaborazione con l'insegnante di sostegno.

3.5 Personale

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire, direttamente e con l'impiego di proprio personale, socio o dipendente, il servizio di assistenza agli alunni disabili, attraverso personale qualificato in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e/o professionali:

- "operatori" in possesso dei seguenti titoli di studio:
 - diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell'educazione, diploma di laurea in scienze della formazione,
- OPPURE in subordine
 - diploma di maturità magistrale, diploma di maturità rilasciato dal liceo sociopsicopedagogico, diploma di abilitazione all'insegnamento alle scuole di grado preparatorio, diploma di tecnico ai servizi sociali, operatore

dei servizi-sociali, con comprovata esperienza, almeno triennale documentata attraverso attestati dei precedenti datori di lavoro e neo-laureandi in uno dei seguenti corsi di laurea: psicologia, scienze dell'educazione, scienze della formazione;

- "assistenti/educatori" per l'autonomia e la comunicazione personale in possesso di diploma di scuola superiore ad indirizzo sociale pedagogico o educativo e con esperienza lavorativa documentata in servizi socio-educativi;
- altre figure richieste dal Comune e che l'Impresa riterrà opportune, con qualificazione ed esperienza adeguata all'implementazione di azioni particolari e/o innovative nei servizi a sostegno ed integrazione della disabilità.

Al fine di garantire il miglior funzionamento del servizio la ditta assicurerà che il personale addetto sia in possesso di idonee capacità dal punto di vista relazionale e sia disponibile ad una massima flessibilità d'orario in relazione alle esigenze di servizio, abbia maturato precedentemente esperienza nel settore dei servizi alla persona e sia stato adeguatamente formato sotto tale profilo. Sarà cura della ditta dare disposizioni affinché il proprio personale, nell'espletamento delle mansioni, rispetti tutte le indicazioni di correttezza, riservatezza e diligenza richieste dal servizio. Inoltre, il personale dovrà assicurare la piena collaborazione con il personale docente e mantenere un comportamento idoneo e conforme alla delicatezza e complessità del ruolo.

È richiesto all'Aggiudicatario di porre in essere azioni finalizzate a ridurre, e tendenzialmente abbattere, il turnover di personale educativo nel corso dell'appalto.

Nell'assolvimento degli obblighi contrattuali l'Aggiudicatario si impegna ad osservare gli orari che verranno indicati sulla base dell'orario e del calendario scolastico, garantendo la continuità educativa per l'intero anno scolastico. In caso di assenza del personale educativo, l'Aggiudicatario dovrà essere in grado di sostituirlo immediatamente con personale dotato di pari qualifica e comunque a carico dell'Aggiudicatario stesso.

L'orario sarà concordato con la scuola e il Servizio Sociale Associato e potrà prevedere, a seconda delle persone disabili assistite, un monte ore settimanale variabile, articolato su 6 giorni settimanali, con la possibilità, in alcuni casi, di rientri pomeridiani.

L'attività suddetta si svolgerà di norma all'interno dell'ambiente scolastico e durante le attività esterne programmate dalla scuola, quali viaggi di istruzione ed uscite didattiche.

Nel monte ore sono comprese le riunioni di verifica con la scuola, i Servizi dell'A.U.S.L., gli operatori di riferimento del Servizio Sociale Associato e la famiglia. In caso di assenza del minore assistito, superiore ad un giorno, il servizio dovrà essere sospeso e ripreso al rientro a scuola del minore stesso, ad eccezione dei casi in cui viene attivato il servizio a domicilio oppure dei servizi resi presso le scuole nelle quali sia in corso la sperimentazione della figura di educatore di plesso.

Il personale incaricato dovrà produrre mensilmente un foglio presenze distinto per ciascun studente disabile affidato alle sue cure e al suo intervento educativo. Tali fogli dovranno essere visti dal Dirigente scolastico - o da un suo delegato - presso la scuola ove presta servizio e trasmessi entro 5 gg al Servizio Sociale Associato.

Un coordinatore responsabile, appositamente individuato dall'Aggiudicatario, in possesso del titolo di educatore professionale o diploma di laurea o laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, pedagogia, sociologiche e di servizio sociale o un dipendente in servizio con esperienza acquisita in funzioni educative di almeno cinque anni, continuativa, dovrà garantire la supervisione del lavoro svolto e presenziare, se richiesto, ad incontri con il responsabile del Servizio Sociale Associato o suo delegato.

Art. 4 IMPORTO DELL'APPALTO

Come specificato nel Progetto di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (Allegato 1), il valore complessivo presunto dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per il periodo dal 01.09.2023 al 31.08.2026 è pari a € **413.946,67** oltre all'iva di legge, di cui € 41.094,67 per l'opzione di proroga tecnica quadrimestrale (IVA esclusa).

L'importo complessivo massimo stimato posto a base di gara (soggetto a ribasso), ammonta ad € **372.852,00** (di cui € 3.000,00 per i costi sostenuti dall'aggiudicatario relativamente alla progettazione, gestione e coordinamento del servizio); tale importo è riferito ad un totale di ore pari a **15.540** (incomprimibili), per l'intera durata dell'appalto (3 anni), calcolato ad un costo orario, posto a base di gara, pari ad € **23,80**, con oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00, come indicato nel Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) quivi allegato.

L'importo dell'appalto è stato stimato con riferimento alla situazione attuale in cui il servizio impiega operatori con livello D2, ma non si esclude che durante il periodo di affidamento, si renda necessario l'impiego di operatori inquadrati a livello D1 e C2; pertanto si evidenziano di seguito anche gli importi orari a base di gara di tali livelli rispetto ai quali l'operatore economico concorrente dovrà formulare il ribasso e saranno i costi di riferimento nel qual caso vengano previste tali prestazioni:

- **€ 23,80** (ventitré/80) nel caso di prestazioni rese da personale inquadrato nel livello D2;
- **€ 23,30** (ventitré/30) nel caso di prestazioni rese da personale inquadrato nel livello D1;
- **€ 22,60** (ventidue/60) nel caso di prestazioni rese da personale inquadrato nel livello C2.

All'aggiudicatario verrà inoltre riconosciuta una somma, soggetta a ribasso di gara, pari a € 1.000,00 all'anno (oltre IVA di legge), quale corrispettivo per l'attività di progettazione, gestione e coordinamento richiesta per l'espletamento del presente appalto.

Ai sensi dell'Art. 23, comma 16 del Codice, l'importo a base di gara comprende i costi della mano d'opera che il Comune ha stimato nella somma di € 106.708,00 (€ 20,60 x nr ore annue) (su base annuale) e di € 320.124,00 (su base contrattuale), IVA esclusa. Ai fini della quantificazione del costo del personale da parte della stazione appaltante, è stato preso in considerazione il costo orario minimo (senza indennità di turno in quanto non applicabile al presente appalto) riportato nelle Tabelle per la Provincia di Piacenza afferenti il "Costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo" in vigore dal mese di settembre 2020, costo che risulta allineato rispetto al costo del lavoro riportato nelle Tabelle Ministeriali di cui al D.D. n. 7/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il costo orario a base di gara deve intendersi omnicomprensivo ed esso ricomprende oltre le spese per il personale, comprensive degli oneri dovuti per legge, i costi stimati per la fornitura e/o dotazione di mezzi e attrezzature specifici necessari all'esecuzione dell'appalto, i costi di gestione e conduzione ad essi connessi, nonché una quota di costi generali.

Dovrà, altresì, ricomprendere (anche se non oggetto di specifico corrispettivo): l'attività di coordinamento; l'organizzazione della segreteria; l'onere per gli eventuali pasti consumati in orario di servizio; la fornitura dei materiali necessari allo svolgimento del servizio e ogni eventuale ulteriore onere diretto o indiretto a carico dell'aggiudicatario (ad esempio: DPI), ad esclusione dell'I.V.A.

Con tale corrispettivo il soggetto aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi ritenendosi in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

Il relativo importo sarà arrotondato al secondo decimale.

I costi per la sicurezza da interferenza da sottrarre a ribasso di gara sono valutati in zero euro in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art.26, comma 3, del D.Lgs 81/2008.

In caso di richiesta di altre prestazioni aggiuntive o di riduzioni delle stesse, le parti procederanno alla ridefinizione dei costi sulla base del prezzo orario del personale indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara.

Art. 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Nel progetto/offerta presentato dai soggetti partecipanti all'appalto dovrà essere proposto un programma di gestione nel quale devono essere esplicitate le metodologie utilizzate e il tipo di personale previsto per lo svolgimento delle attività del Servizio e per la gestione e il coordinamento dello stesso. Tale progetto dovrà inoltre mettere in evidenza le strategie educative che saranno adottate e la conoscenza da parte degli operatori coinvolti delle problematiche inerenti gli allievi con disabilità.

Tutte le attività concernenti i servizi oggetto di appalto saranno svolte dall'Aggiudicatario con propri mezzi e proprio personale.

L'Aggiudicatario dovrà disporre, pertanto, di una o più figure di coordinamento, secondo quanto previsto nel progetto/offerta, che provvedano a tenere i contatti con tutti gli Educatori Assistenti.

Il Coordinamento sarà referente organizzativo dei servizi oggetto del presente appalto e dovrà accertarsi dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori, del rispetto di quanto previsto nei Progetti Educativi individualizzati. Avrà altresì il compito di tenere i collegamenti con il Servizio Sociale Associato e curerà i contatti con gli operatori sanitari e con la scuola, collaborando con quest'ultima a tenere corretti rapporti con le famiglie, per il migliore sviluppo dell'attività programmata. L'Aggiudicatario dovrà organizzare inoltre un servizio di segreteria al fine di:

- gestire le sostituzioni, nel rispetto di quanto concordato per ogni persona;

- predisporre statistiche e fornire dati sull'andamento del servizio e sui singoli interventi al Servizio Sociale Associato.

Tale soggetto dovrà farsi garante nei confronti dell'Amministrazione che il proprio personale nell'espletamento del servizio assegnato segua i principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, quali: applicare il segreto professionale su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico (D.lgs. 196/2003); garantire la massima diligenza sul lavoro e assumersi la responsabilità del proprio operato.

L'Aggiudicatario s'impegna a custodire i dati personali degli allievi e a non diffondere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso del servizio, secondo le regole e le modalità previste dal D.Lgs. 196 del 30.6.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'Amministrazione impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati.

A tal fine l'Aggiudicatario dovrà assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali degli alunni (sia cartacei che informatici), nominando uno o più incaricati.

Art. 6 ORARI E MODALITA' ORGANIZZATIVE

L'Aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di assistenza educativa scolastica presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e i servizi educativi per l'infanzia, frequentati dagli alunni individuati dal Servizio Sociale Associato, durante l'orario di apertura delle scuole, indicativamente nella fascia oraria 8 – 17.

L'inizio e la fine del Servizio coincideranno di norma con l'inizio e la fine dell'anno scolastico secondo quanto previsto dal calendario scolastico della Regione Emilia-Romagna per le varie tipologie di scuole. Il Servizio si svolgerà prevalentemente dal lunedì al venerdì e, per particolari necessità, anche il sabato nel solo orario antimeridiano.

Il Servizio dovrà essere garantito anche in caso di frequenza di Istituti scolastici ubicati in altre Regioni, sulla base dei relativi calendari scolastici.

Il Servizio potrà essere richiesto anche durante periodi di sospensione delle attività scolastiche e/o nel periodo estivo, al fine di garantire progetti individualizzati che saranno di volta in volta condivisi nei contenuti e nell'organizzazione sulla base di particolari esigenze eventualmente rilevate, anche prevedendo la possibilità che il servizio sia reso in modalità alternative.

L'Aggiudicatario, sulla base degli elenchi nominativi forniti, provvederà all'assegnazione dell'educatore/trice assistente agli alunni con disabilità avvalendosi delle indicazioni fornite dagli operatori sociali e sanitari che hanno in carico il caso.

Dovrà fornire, inoltre, almeno due volte l'anno, una relazione sui programmi svolti e i risultati conseguiti, per ciascun allievo seguito.

Art. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO.

Trattandosi di attività rivolte a bambini e ragazzi con specifiche problematiche e particolari fragilità, legate allo stato di soggetto disabile ai sensi della legge 104/92, che pertanto devono essere necessariamente e adeguatamente tutelati, al fine di garantire l'indispensabile continuità educativa ed assistenziale, l'Aggiudicatario si impegna a:

- ricollocare il personale già impiegato nell'appalto - in servizio al termine della precedente gestione - per l'assistenza educativa ad alunni a cui deve essere assicurata la continuità del servizio, inquadrandolo nella stessa mansione anche ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n.50/2016 Codice Contratti;
- impiegare nella gestione del servizio personale che dovrà avere una perfetta padronanza della lingua italiana, ed essere maggiorenne, fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà, e moralità. Il Comune, anche su segnalazione dei propri Uffici, si riserva il diritto di rifiutare per inadempienze rilevate, documentate e documentabili, l'opera del personale. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà sostituirlo con altro che presenti i requisiti indicati. Il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- impiegare personale stabile e adeguatamente formato. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge e dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal DLgs.196/03 "*Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali*" e applicarlo per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal DLgs.81/08 "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro" e ssmiii L'aggiudicatario dovrà segnalare per scritto immediatamente al Comune tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.
- fornire all'Ente committente, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi delle unità di personale che si intende impiegare nel servizio, esplicitandone la qualifica e il livello di inquadramento contrattuale - nonché degli altri soggetti di pari livello che si prevede di utilizzare per le eventuali sostituzioni - e a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Sociale Associato l'aggiornamento di detti elenchi;
- assicurare l'aggiornamento delle competenze del proprio personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione per minimo 8 ore all'anno, fornendo al Comune adeguata documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell'attività formativa;
- assicurare la continuità dell'intervento educativo – assistenziale almeno per l'intero anno scolastico;
- rispettare i criteri e le modalità precedentemente comunicati all'Ente committente in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi degli operatori assistenti;
- sostituire il personale assente secondo le modalità organizzative concordate per ogni specifica situazione;
- comunicare tempestivamente all'Ente committente le eventuali sostituzioni definitive degli educatori assistenti, nonché quelle provvisorie qualora non si tratti di normale breve periodo;
- inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza (idoneo contratto Nazionale siglato dalle OO.SS.) garantendo gli stessi livelli retributivi, e ad applicare integralmente il contratto medesimo ivi compresi gli eventuali rinnovi contrattuali, gli integrativi regionali e gli integrativi territoriali;
- garantire che il personale impegnato sia coperto da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi;
- garantire al personale impiegato la formazione per la prevenzione dei rischi legati all'epidemia COVID 19;

- fornire il personale dei D.P.I. adeguati alle caratteristiche della prestazione individualizzata nel contesto della fase di criticità epidemiologica.

Per lo svolgimento delle attività l'aggiudicatario dovrà prevedere la possibilità di un rimborso spese, a proprio carico, per l'utilizzo da parte degli operatori della propria autovettura, se non fornita dalla ditta stessa.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a:

- assicurare, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, adeguata formazione al personale impiegato su specifiche problematiche qualora si renda necessario in base all'utenza seguita;
- estendere il servizio, durante la durata dell'appalto, a nuovi utenti, anche in altre realtà scolastiche, alle stesse condizioni e prezzi del presente appalto, dietro richiesta formale da parte dell'Ente committente;
- svolgere la prestazione convenzionata con autonomia organizzativa e gestionale e ad armonizzare le proprie attività con tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore, nel rispetto delle finalità indicate nei programmi elaborati dall'Ente committente;
- assicurare, nell'ambito del monte ore complessivo, che il proprio personale partecipi agli incontri periodici con i tecnici dei servizi territoriali, per la verifica delle finalità raggiunte dall'intervento svolto;
- mettere a disposizione della stazione appaltante, senza costi aggiuntivi per quest'ultima, le proprie risorse professionali e materiali idonee alla predisposizione di progetti e di richieste di finanziamento qualora quest'ultima ritenesse necessario avvalersi della partnership dell'impresa appaltatrice per presentare richieste di finanziamento indirizzate allo Stato, alla Regione, alla Provincia e/o all'Unione Europea, volte ad incrementare quantitativamente o a migliorare qualitativamente il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di alunni disabili.

L'impresa aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il Comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità attinente la mancata, parziale o inadeguata vigilanza e assistenza agli alunni durante il periodo di presa in carico degli stessi per lo svolgimento dei servizi appaltati, sia all'interno che all'esterno della scuola;

Pertanto, l'aggiudicatario dovrà attivare a proprie spese, prima dell'avvio del servizio, al fine di rispondere degli eventuali danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, ovvero stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente capitolato.

Tale polizza dovrà prevedere massimali R.C.T. non inferiori a € 5.000.000,00 per sinistro, dovrà coprire anche danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente, nonché la responsabilità

personale di tutti i dipendenti stessi, nessuno escluso, ed essere estesa alla copertura di eventi dannosi, ivi compreso incendio, alle cose e alle attrezzature ricevute in consegna o in custodia per lo svolgimento del servizio, con massimali non inferiori a € 20.000,00. La polizza dovrà avere durata non inferiore alla durata stessa dell'appalto. Nel caso in cui tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.

Copia di tale polizza e/o delle eventuali estensioni deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante entro non oltre 10 giorni dall'inizio del servizio.

L'aggiudicatario è altresì tenuto:

- a vigilare che siano osservate, da parte del proprio personale, tutte le norme antinfortunistiche in conformità alle prescrizioni di legge.
- all'eventuale elaborazione, successivamente all'aggiudicazione, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze.
- a farsi carico di tutte le responsabilità e incombenze inerenti la gestione del Servizio.

ART. 8 CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante, conformemente a quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, sarà garantito al personale uscente il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti economici, così come previsto dal relativo contratto nazionale di lavoro.

A richiesta del Comune, l'appaltatore deve fornire, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla relativa richiesta, il riepilogo del personale impiegato nell'esecuzione del presente appalto, precisando le informazioni richieste, anche ai fini dell'applicazione della clausola sociale nella procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio al termine del presente appalto.

Art. 9 ADEMPIMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008. La stessa dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell'erogazione del servizio.

L'aggiudicatario, inoltre, dovrà uniformarsi scrupolosamente a tutte le norme e procedure emanate dal Comune di Villanova in particolare al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), allegato al presente Capitolato, di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi di interferenze.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri per gli interventi necessari a garantire la sicurezza e la salute per il personale, per gli utenti e comunque per ogni soggetto coinvolto o interessato dal servizio, nell'ambito dell'**emergenza sanitaria COVID-19** per tutta la sua durata e/o per altre situazioni anche emergenziali non prevedibili al momento.

L'aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, a coordinarsi e a cooperare con il committente, dando tutte le informazioni utili a eliminare i rischi dovuti alle interferenze della propria attività lavorativa con quella svolta dagli altri soggetti operanti nelle singole strutture sedi dei servizi, pertanto, si impegna a partecipare alle riunioni di cooperazione e coordinamento, ove promosse dal committente o responsabile dell'istituzione scolastica.

Il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenenti le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Art. 10 DIRITTO DI SCIOPERO

Nulla è dovuto all'aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90, della Legge 83/2000 e degli eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso. L'Aggiudicatario dovrà dotarsi di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo a quello in vigore per le scuole pubbliche.

Art. 11 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Pena la risoluzione del contratto e la rifusione dei danni, è vietato all'appaltatore subappaltare il servizio a terzi, cedere anche parzialmente il contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In virtù delle caratteristiche prestazionali del presente appalto (ad alta intensità di manodopera) rivolto all'erogazione di servizi di assistenza scolastica a favore di minori diversamente abili, il Comune ha ritenuto di vietare il subappalto.

Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato al percorso educativo degli utenti nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio.

La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva, inducono a ritenere opportuna e proficua la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento.

In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento degli specifici servizi.

Si ricorda inoltre che il Tar Toscana, Firenze, con la sentenza 28.03.2020, n. 371 ha precisato che "l'art. 142 del d.lgs. n. 50/2016, nel richiamare le disposizioni del codice dei contratti pubblici la cui applicazione si estende agli appalti dei servizi sociali e sanitari, non opera alcun richiamo alla disciplina del subappalto (cioè all'art. 105). Pertanto, per tale tipologia di appalti e in considerazione della loro specificità, in forza del citato art. 142 rientra nella piena facoltà della stazione appaltante la scelta di escludere la possibilità del ricorso al subappalto. Ciò è coerente con la direttiva 2014/23/UE, il cui art. 19, nel disciplinare con disposizione di rinvio la concessione di servizi sociali e sanitari, non richiama l'art. 42, contenente la disciplina del subappalto, ed è anche coerente con la direttiva 2014/24/UE, il cui art. 74, nel disciplinare con disposizione di rinvio gli appalti pubblici di servizi sociali e sanitari, non richiama l'art. 71, riguardante il subappalto."

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Con riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106, comma 13 del D.lgs. 50/2016.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Art. 12 CONTROLLO E VIGILANZA

L'Aggiudicatario deve fornire periodicamente (almeno due volte nell'a.s.) all'Ente committente una relazione concernente l'attività svolta e gli interventi realizzati con una valutazione dei risultati raggiunti per ciascun alunno seguito e, su richiesta, qualsiasi altro dato relativo agli interventi effettuati e agli alunni seguiti.

E' inoltre facoltà dell'Amministrazione effettuare in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto con le prescrizioni del vigente capitolato nonché col progetto/offerta presentato dall'aggiudicatario.

Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate per iscritto, all'appaltatore. I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'appaltatore dalle proprie responsabilità.

Art.13 COMPETENZE DELL'ENTE COMMITTENTE

L'Ente committente, tramite il competente Servizio Sociale Associato, svolge le funzioni di: programmazione, indirizzo, pianificazione, coordinamento tecnico e amministrativo delle varie fasi di attuazione del progetto ed effettua la verifica della corretta gestione delle attività e la rispondenza del servizio svolto dall'aggiudicatario ai reali bisogni dell'utenza.

L'Ente committente si impegna a fornire al soggetto aggiudicatario i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del Servizio.

L'Ente committente ha diritto di richiedere con nota motivata, su proposta congiunta dei competenti servizi della ASL e dei dirigenti scolastici interessati, la sostituzione del personale impegnato nell'attività in appalto che non offra garanzie di capacità, valida costituzione fisica e contegno corretto e/o non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto educativo dell'alunno. La sostituzione dovrà avvenire al massimo entro 5 giorni dalla richiesta scritta.

Nel corso dell'esecuzione dell'attività, l'Ente committente può chiedere, e l'Aggiudicatario ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti e alle stesse condizioni, un aumento o una diminuzione del monte ore individuale ovvero modifiche dell'orario del Servizio riferito alle singole situazioni.

L'Ente committente si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche, presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici, relativamente ai dipendenti che l'aggiudicatario impiegherà nel servizio.

ART. 14 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto è il prodotto tra il costo orario offerto dall'aggiudicatario in sede di gara ed il numero delle ore effettivamente prestate dagli operatori in presenza dell'utente.

Il corrispettivo effettivo pagato mensilmente dal Comune verrà comunque determinato e liquidato sulla base dei servizi che saranno richiesti dal Comune stesso e che saranno regolarmente prestati nel mese di riferimento, ai prezzi orari di cui all'offerta presentata in sede di gara corrispondenti al livello di inquadramento del personale effettivamente impiegato nel servizio, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a che pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo contrattuale presunto indicato all'articolo 4. I corrispettivi liquidati potranno inoltre variare nel corso della durata contrattuale, sulla base del fabbisogno richiesto dai servizi specialistici sanitari.

Tale corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo e dovrà comprendere l'attività di coordinamento necessaria al regolare e funzionale svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere diretto o indiretto a carico dell'aggiudicatario. Nessun ulteriore pagamento è dovuto dal Comune di Villanova.

ART. 14 bis REGOLAZIONE DEL RAPPORTO IN CASO DI EVENTUALI EMERGENZE COMPORNTANTI MODIFICHE ORGANIZZATIVE PARZIALI

Nel caso di eventuali emergenze (es emergenza sanitaria Covid-19) che comportino necessità di modifiche organizzative delle agenzie educative, trovano applicazione le seguenti previsioni:

- a) l'aggiudicatario si impegna a garantire l'esecuzione del servizio nella massima sicurezza, prestando particolare attenzione all'utilizzo, da parte del proprio personale, dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), i quali sono da intendersi ricompresi nel corrispettivo di cui all'art. 13;
- b) un'eventuale necessità di modifica del servizio potrà essere disciplinata con l'istituto della coprogettazione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 117/2017 e all'art. 30, comma 8 del D.Lgs 50/2016, interpellando l'aggiudicatario, al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni agli utenti, seppure in forma

rimodulata, con costi che verranno definiti in accordo fra le parti sulla base dei costi orari di aggiudicazione del presente appalto.

ART. 15 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà per liquidazioni mensili posticipate, sulla base dell'entità delle quote orarie, definite a seguito dell'esito di gara, per le ore effettivamente svolte dalle varie figure professionali nel mese di riferimento e sarà disposto, previo visto per regolarità, con atto del Responsabile del Servizio socio-assistenziale, entro 30 giorni dal ricevimento al Protocollo Generale del Comune di regolari fatture elettroniche al Comune di Villanova sull'Arda, da inviare, tramite posta elettronica certificata, a: comune.villanova@sintranet.legalmail.it indicando il Codice Univoco: H1QEBO.

Alla fattura dovrà essere allegato il tabulato riassuntivo delle ore giornaliere/settimanali riferite al singolo allievo e uno schema riepilogativo delle ore complessivamente svolte per ciascun ordine di scuola e dei relativi importi. La fattura dovrà riportare le modalità di pagamento e gli estremi dell'impegno di spesa, che saranno comunicati contestualmente all'ordinazione della prestazione.

Si provvederà alla liquidazione della fattura, nei termini di legge, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e previa acquisizione d'ufficio del DURC degli aventi causa in corso di validità e regolare.

ART. 16 TRACCIABILITA'

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l'erogazione del servizio di cui trattasi, conto correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7 del decreto legislativo sopra indicato. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati al Comune di Villanova, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente al presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice identificativo di gara) assegnato dall'ANAC, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3 della Legge 136/2010.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; l'aggiudicatario si impegna ad esibire, a semplice richiesta del Comune di Villanova, la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente.

L'aggiudicatario si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente il Comune di Villanova e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto. Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale comporta, ai sensi della Legge 136/2010, la nullità assoluta del contratto.

ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto dovrà prestare una "garanzia definitiva" a favore del Comune pari al 10% dell'importo contrattuale, da costituire sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve espressamente: prevedere la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile; escludere, ai sensi dell'art. 1944 Codice Civile, il beneficio per il fideiussore della preventiva escussione del debitore principale; prevedere, in deroga all'art. 1945 Codice Civile, l'esclusione per il fideiussore di opporre all'Ente appaltante ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale.

Ogni qualvolta, per qualsiasi motivo, il Comune dovesse rivalersi sul deposito cauzionale, la ditta aggiudicatrice è tenuta a reintegrarlo immediatamente e comunque entro 30 giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli oneri contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni pendenza e definita qualsiasi controversia tra il Comune e la ditta appaltatrice.

ART. 18 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è obbligato a stipulare il contratto nella forma prevista dalle normative vigenti, previo versamento degli eventuali diritti di segreteria, di scritturazione, di registrazione, di bollo e di tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, nessuna esclusa, entro 60 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro quindici giorni dal ricevimento della lettera con la quale il Responsabile del Servizio comunicherà l'ammontare delle predette spese. Nel caso non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nei termini fissati, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta del Comune, che porrà a carico dell'Appaltatore eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, fermo restando l'escussione della garanzia costituita.

ART. 19 REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva, verrà riconosciuta dal Comune solo su espressa richiesta dell'Appaltatore.

In ordine all'istituto della revisione prezzi si specifica ulteriormente che:

- la richiesta di revisione dei prezzi potrà essere inviata dall'appaltatore tramite PEC entro il 30 GIUGNO di ogni anno;
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta solamente a decorrere dal primo settembre successivo alla data del ricevimento da parte del Comune della richiesta dell'appaltatore, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo;

- la revisione verrà riconosciuta esclusivamente tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti;
- La revisione del prezzo potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità successiva alla prima. Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

Art. 20 VARIAZIONI DEL CONTRATTO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.

In tal caso, il Comune procederà dandone preventiva comunicazione scritta all'aggiudicatario.

In caso di riduzione, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione; in tal caso, nessuna indennità o rimborso sono dovuti a qualsiasi titolo.

In caso di integrazione, il corrispettivo sarà proporzionalmente aumentato.

Qualora si dovessero rendere necessarie modifiche del servizio legate a situazioni di emergenza o ad altre cause di forza maggiore non prevedibili allo stato attuale, potrà essere valutata una ridefinizione del contratto attraverso co-progettazione.

ART. 21 PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella misura giornaliera, da un minimo € 50,00 ad un massimo di € 300,00 per ogni singola infrazione accertata, a seconda della gravità dell'infrazione e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

A titolo esemplificativo, potranno essere comminate sanzioni sulla base della contestazione dei seguenti inadempimenti:

- per trascuratezze nei confronti dell'utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo per ogni giorno di accertata assenza di personale con formazione specifica in tema di antincendio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco;
- per mancata sostituzione entro 1 giorno di personale ritenuto inadatto dal Comune, per ogni giorno di mancata sostituzione;
- per insufficiente e prolungata mancanza di comunicazione al Comune di fatti e circostanze che possano influenzare negativamente la corretta esecuzione delle attività previste dal presente capitolato.

Trovano inoltre applicazione le seguenti specifiche penali:

- ritardo compreso tra i dieci ed i trenta minuti nella presa in servizi da parte di un operatore: € 50,00 al giorno;

- ritardo superiore ai trenta minuti nella presa in servizi da parte di un operatore: € 100,00 al giorno;
- assenza dal servizio di un operatore: € 200,00 al giorno;
- sospensione o mancata effettuazione di una o più delle prestazioni affidate: € 250,00 al giorno;
- mancata tempestiva sostituzione del personale assente a qualunque titolo: € 300,00 al giorno;
- riduzione o modifica, anche occasionale, non autorizzata degli orari assegnati per ciascun operatore: € 150,00 al giorno;
- mancata presentazione della documentazione prevista dal capitolato alla scadenza fissata e/o concordata: € 200,00 per ogni giorno di ritardo

Si precisa che quanto offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara costituirà obbligo contrattuale; pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad € 300,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via pec con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte.

Il responsabile del servizio competente, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario potrà anche stabilire di non applicarle, qualora sia accertato che l'inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per il Comune e non abbia causato alcun disservizio all'utenza.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'articolo 16 il Comune ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- a. violazione del divieto di subappalto;
- b. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- c. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
- d. cessione del contratto;
- e. inosservanza delle norme di legge in materia di personale, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;

- f. assunzione, da parte dell'Aggiudicatario, di unità di personale già impiegato dalla ditta cessante in misura inferiore a quanto dichiarato in sede di gara e/o mancata applicazione di quanto dichiarato sul personale attualmente impiegato;
- g. violazione delle norme di sicurezza;
- h. ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al Comune per oltre 2 settimane;
- i. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- l. in caso di apertura di una procedura di fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'appaltatore;
- m. per interruzione non motivata del servizio;
- n. abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dalla ditta appaltatrice;
- o. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva irregolare per due volte consecutive previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- p. mancata realizzazione, entro un anno (12 mesi) dal termine di scadenza indicato, anche solo di uno dei progetti presentati nell'ambito dell'Offerta tecnica, che hanno determinato l'assegnazione di un punteggio, salvo precedenti accordi in caso di diminuzione dell'importo contrattuale;
- q. in caso di dichiarazioni mendaci;
- r. qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010;
- s. qualora venga accertato, in corso di esecuzione, il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto;
- t. violazione da parte dell'affidatario, per quanto applicabili, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e di cui al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Villanova, approvato con Deliberazione di Giunta n. 88 del 18/12/2013;
- u. negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente da notificare all'aggiudicatario.

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'appaltatore viene comunicato con PEC, indirizzata al domicilio legale dello stesso indicato in contratto. L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune di Villanova ha diritto di escutere la cauzione definitiva. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune di Villanova al risarcimento dell'ulteriore danno, ivi inclusi i costi per l'indizione di una nuova procedura di gara.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ART. 23 RECESSO DAL CONTRATTO

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs 50/2016.

È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento del servizio eseguito, purché il servizio sia stato effettuato correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 e s.m.i..

ART. 24 CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Piacenza.

ART. 25 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

La Ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 per la protezione dei dati personali, assicurando l'adozione di idonee misure di sicurezza

affinché sia garantito un adeguato trattamento dei dati di cui verrà in possesso in ragione dell'espletamento del servizio affidato in appalto.

ART. 26 CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI E COLLABORATORI

Il personale dipendente e i collaboratori dell'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Villanova, approvato con Deliberazione di Giunta n. 88 del 18/12/2013.

ART. 27 DISPOSIZIONI FINALI

Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni enunciate nel presente capitolato, al rispetto delle vigenti norme e disposizioni del Codice Civile, nonché al rispetto della normativa in materia di servizi educativi, assistenziali e scolastici. La ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, senza nulla pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di dette nuove norme. Per quanto altro non specificato nel presente capitolato, si fa riferimento espresso a quanto previsto nell'offerta (tecnica ed economica) presentata in gara dall'aggiudicatario, nonché alle norme speciali in materia di pubblici servizi e contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016.